



Rep. n. 109/2013
prot. n.3220/l/3 del 8.2.2013
GG/AA

Oggetto: Emanazione del Regolamento di Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori.

IL RETTORE

VISTO l'art. 6, della Legge n. 240 del 2010 di riforma dell'Università, che ha innovato parzialmente la disciplina relativa agli incarichi extralavorativi compatibili previa autorizzazione al personale docente e ricercatore a tempo pieno;

VISTA la legge 190 del 2012, detta "legge anticorruzione", che ha modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 che disciplina il regime di incompatibilità per i dipendenti pubblici in caso di conferimento di incarichi;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Regolamento di Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori ai sensi delle disposizioni della legge n. 240 del 30.12.2010 e dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 così come da ultimo modificato dalla Legge 190/2012;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 28.1.2013 e del Consiglio di Amministrazione del 28.1.2013 che hanno approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori;

RICHIAMATO l'art. 13 dello Statuto relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento di Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori** nel testo deliberato dal Senato Accademico del 28.1.2013 e dal Consiglio di Amministrazione del 29.1.2013.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi retribuiti ai professori ricercatori a tempo pieno, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 68370 del 5.5.2000.

Art. 3

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Bergamo, 4.2.2013

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI CONFERITI DA SOGGETTI ESTERNI A PROFESSORI E RICERCATORI

Emanato con D.R. Rep. n. 109/2013, prot. n. 3220/I/3 del 8.2.2013

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010 e dell'art. 53, comma 7 del Dlgs 165/2001 e disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, conferiti da soggetti esterni all'Ateneo ai professori e ricercatori anche a tempo determinato in regime di tempo pieno e di seguito indicati "docenti".

2. Il presente Regolamento non si applica:

- ai docenti che abbiano optato per il regime a tempo definito, per i quali vale la disciplina delle incompatibilità previste dall'art. 6, comma 9 e 12 della Legge 240/2010 e dall'art. 2, comma 3 del presente Regolamento;
- agli incarichi di insegnamento presso altre Università in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari;
- agli incarichi di didattica, di ricerca e di consulenza per conto terzi, che restano disciplinati da apposito regolamento di Ateneo;
- agli incarichi relativi alla partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo o svolte per conto dell'Ateneo.

Art. 2

Attività incompatibili

1. La posizione di docente è, in ogni caso, incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo 297/1999, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e sulla base delle disposizioni previste dallo specifico Regolamento di Ateneo.

2. L'esercizio di attività libero professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno. Sono attività libero professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favori di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

3. I docenti non possono, in ogni caso, svolgere incarichi:

- che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica e di ricerca;
- il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto anche potenziale, di interessi con l'Università tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al docente.

Art. 3

Attività non soggette ad autorizzazione

1. I docenti, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza necessità di autorizzazione i seguenti incarichi:

- attività di valutazione e referaggio;
- lezioni e seminari di carattere occasionale;
- attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
- attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- attività pubblicitarie ed editoriali;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione del medesimo;
- perizie affidate dall'autorità giudiziaria;
- partecipazione a commissioni in ambito universitario;
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opera dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- le attività di carattere artistico e sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale.

Art. 4

Attività compatibili previa autorizzazione

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere le seguenti attività, previa autorizzazione del Rettore:
 - funzioni di didattica e di ricerca;
 - compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - amministratore o presidente di fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro;
 - incarico ricoperto per legge, regolamento o statuto in quanto esperto nel proprio campo disciplinare, su designazione di Enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università;
 - partecipazione in qualità di esperto, senza deleghe operative, a consigli di amministrazione di società di capitali;
 - arbitro o segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall'art. 61, comma 9 della Legge 133/2008.

Art. 5

Richiesta di autorizzazione

1. La richiesta al Rettore di autorizzazione ad assumere incarichi retribuiti conferiti da soggetti pubblici o privati deve essere presentata direttamente dal professore o ricercatore interessato ai Servizi amministrativi generali dell'Ateneo, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico medesimo e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività.

2. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità dell'incarico, la domanda di autorizzazione deve contenere ogni elemento utile ad evidenziare e recare espressamente le seguenti indicazioni:

- a) il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico (denominazione e codice fiscale);
- b) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo scientifico-disciplinare proprio dell'interessato;
- c) l'arco temporale in cui l'incarico dovrà essere espletato e il presumibile impegno espresso in termini di ore o di giorni, nonché il luogo in cui esso dovrà essere svolto;
- d) il compenso lordo previsto o presunto;
- e) il numero e il tipo degli eventuali altri incarichi che l'interessato ha espletato, previa autorizzazione, nell'ultimo triennio.

3. Nella domanda l'interessato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- che l'incarico in questione
- non è in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento;
- non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali;
- non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Criteri per la valutazione delle richieste di autorizzazione

1. Per il rilascio delle autorizzazioni il Rettore valuterà che l'incarico:

- a) non arrechi pregiudizio all'immagine dell'Ateneo e alla funzione propria del richiedente l'autorizzazione;
- b) non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica da parte del richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all'interno delle strutture dell'Ateneo;
- c) non sia di pregiudizio all'adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
- d) non sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al docente;

2. Nel rilasciare l'autorizzazione il Rettore terrà in debito conto l'insieme degli incarichi autorizzati o comunque delle attività esterne svolte dal docente o ricercatore al fine di valutare se, complessivamente considerate, possano non corrispondere ai presupposti indicati nel presente articolo o creare comunque nocumento all'Ateneo.

3. L'autorizzazione relativa ad un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.

Art. 7

Termini per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'Università deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione; decorso tale termine l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende negata.

2. Il Rettore, in fase istruttoria, può chiedere al Direttore del Dipartimento nel quale l'interessato è incardinato un parere sulla compatibilità delle attività oggetto di autorizzazione con i compiti assegnati.

3. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. Tutte le altre implicazioni scaturenti dall'incarico ricadono nella piena responsabilità del professore o ricercatore interessato e non assumono alcun rilievo per l'Università.

4. Sulla richiesta di autorizzazione presentata dal Rettore, si esprime il Direttore del Dipartimento al quale il Rettore, in quanto docente, afferisce.

Art. 8 Reclami

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Rettore, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 9 Sanzioni

1. Il conferimento ai docenti da parte di amministrazioni pubbliche di incarichi retribuiti senza la prescritta autorizzazione comporta, salvo le più gravi sanzioni, la nullità del provvedimento di conferimento. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico è trasferito all'Università.

2. Il conferimento ai docenti da parte dei soggetti privati di incarichi retribuiti senza la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di specifiche sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 10 Comunicazione

1. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano all'Università l'ammontare dei compensi erogati.

2. L'Università darà comunicazione degli incarichi e dei compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dalla Legge 240/2010, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo di Ateneo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato "il Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi retribuiti ai professori e ricercatori a tempo pieno emanato con decreto rettorale n. 68370 del 5.10.2000.

FAC – SIMILE

AL
MAGNIFICO RETTORE
SEDE

Oggetto: richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarico extra-lavorativo.

Il/La sottoscritt

**qualificaC.F.a tempo pieno Settore
concorsualeSSD presso il Dipartimento preso atto del**

contenuto del Regolamento di Ateneo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori emanato conchiede l'autorizzazione allo svolgimento del sotto indicato incarico extra-lavorativo retribuito:

.....
.....
a favore di (Cod. Fisc. o Partita IVA) indirizzo:
..... che comporta il seguente impegno di tempo presunto (specificare sempre sia il numero di ore o giorni, sia la collocazione temporale degli stessi)
per un compenso complessivo lordo presunto o previsto di Euro

A tal fine dichiara consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

- che è già stato autorizzato a svolgere i seguenti incarichi nel corso del corrente anno (specificare sempre anche importo e periodo):
.....
..... ;
- che trattasi di incarico di natura occasionale e temporanea;
- che non comporta la stipula di un contratto di lavoro subordinato;
- che svolgerà l'incarico ai di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell'Amministrazione;
- non è in contrasto con le disposizioni del Regolamento di Ateneo che disciplina il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni a professori e ricercatori;
- non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali;
- non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della vigente normativa.

.....
(data)

.....
(firma)

Bergamo, 4.2.2013

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari